



UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE

DIVISIONE DEL PERSONALE E

RISORSE FINANZIARIE

SETTORE RISORSE UMANE

Reclutamento e Concorsi

Via Duomo, 6 – 13100 Vercelli VC

Tel. 0161 261535-587

concorsi@uniupo.it

CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITA' DEL PIEMONTE ORIENTALE E L'ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE PER IL FINANZIAMENTO DI 1 POSTO DI TECNOLOGO CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO A TEMPO PIENO DELLA DURATA DI MESI 36, AI SENSI DELL'ART. 24-BIS DELLA LEGGE N. 240/2010

TRA

L'Università del Piemonte Orientale C.F. 94021400026, con sede in Vercelli Via Duomo, 6 in prosieguo denominata "Università", nella persona del Rettore pro-tempore, Prof. Gian Carlo Avanzi, nato a Torino (TO) il 13/07/1954, domiciliato ai fini della presente convenzione a Vercelli, Via Duomo n. 6

E

l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, con sede legale in Frascati, Via Enrico Fermi n. 54, C.F. 84001850589, nel prosieguo detto anche "INFN", in persona del suo Presidente Prof. Antonio Zoccoli, nato a Bologna, il 16 agosto 1961, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Istituto e a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio Direttivo n. del

PREMESSO CHE

1. la Legge 30/12/2010 n. 240 all'art. 24 bis prevede l'istituzione della figura del Tecnologo a tempo determinato al fine di svolgere attività di supporto tecnico e amministrativo alle attività di ricerca; i contratti di Tecnologo a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 bis Legge 240/2010 hanno durata minima di 18 mesi e sono prorogabili per una sola volta e per un massimo di ulteriori tre anni. La durata complessiva degli stessi non può in ogni caso essere superiore a cinque anni;
2. che l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, in base ai propri compiti istituzionali, promuove, coordina ed effettua la ricerca scientifica nel campo della fisica nucleare, subnucleare, astro-particellare e delle interazioni fondamentali, nonché la ricerca e lo sviluppo tecnologico pertinenti all'attività in tali settori, avvalendosi in via prioritaria della collaborazione delle Università regolata con apposite Convenzioni;
3. che l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, in base ai propri compiti istituzionali, promuove e partecipa a collaborazioni, stipula Convenzioni in materia di studio, ricerca e servizi, promuove e provvede alla formazione scientifica e alla diffusione della cultura nei settori istituzionali anche in collaborazione con le Università;
4. che l'INFN ha approvato un piano di finanziamento dei progetti per la ricerca e sviluppo per i futuri acceleratori di particelle in preparazione della prossima European Strategy for Particle Physics (ESPPU). L'attività di studio e ottimizzazione del punto di interazione ed in particolare del Machine Detector Interface ad un futuro Muon Collider alle energie nel centro di massa di 10 TeV e oltre è unica e cruciale per disegnare sia il lattice dell'anello di collisione che l'esperimento. Pertanto sono stati richiesti, proposti dal MAC e assegnati, fondi per la copertura, per 36 mesi, di



una posizione a tempo determinato di Tecnologo a tempo determinato, a tempo pieno, ai sensi dell'art. 24-bis della Legge n. 240/2010.

5. Per finanziare il suddetto posto da tecnologo a tempo determinato, a tempo pieno, l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare mette a disposizione una somma complessiva di € 152.000,00; la somma è comprensiva degli oneri a carico ente nonché del trattamento accessorio pari al 5% del trattamento economico annuo fondamentale spettante al Tecnologo a tempo determinato.

6. Il Consiglio di Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica, nella seduta del 19/07/2023, ha approvato, sotto condizione dell'effettivo trasferimento del finanziamento da parte di INFN, l'attivazione di un posto da tecnologo a tempo determinato, art. 24 bis della Legge 30/12/2010 n. 240, della durata di 36 mesi non prorogabili, al fine di svolgere attività di supporto tecnico e amministrativo alle attività di ricerca al progetto per la ricerca e sviluppo per i futuri acceleratori di particelle.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

RICHIAMO DELLE PREMESSE

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.

ART. 2

OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. Oggetto della presente convenzione è il finanziamento del costo di un contratto di Tecnologo a tempo determinato, a tempo pieno, ex art. 24 bis Legge 240/2010, della durata di 36 mesi.

2. Il posto succitato sarà ricoperto secondo le procedure selettive previste dall'art. 24 bis della Legge 240/2010 e del vigente "Regolamento di Ateneo per Il reclutamento di Tecnologi a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 bis della Legge n. 240/2010".

3. Il progetto di ricerca su cui lavorerà il tecnologo riguarderà il campo della fisica delle particelle elementari agli acceleratori, per cui il disegno e lo sviluppo di rivelatori innovativi aprirà la strada a nuove scoperte; le attività del tecnologo sono così delineate:

a. *Sviluppo e disegno di rivelatori di parcelle-sensori ed elettronica dedicata-per applicazioni nella campo della fisica fondamentale, della fisica medica, dei beni culturali e dell'energia, con particolare riferimento allo studio di tecniche innovative per un futuro collisore di muoni;*

b. *Sviluppo e ottimizzazione di algoritmi di simulazione e ricostruzione su architetture di calcolo eterogenee per applicazioni nel campo della fisica fondamentale, della fisica medica, dei beni culturali e dell'energia, con particolare riferimento a studio di tecniche innovative per un futuro collisore di muoni;*

c. *ideazione di proposte per illustrare al pubblico e alle scuole le ricadute per la società in questo campo;*

4. Le modalità di svolgimento del rapporto di lavoro sono previste dal vigente "Regolamento di Ateneo per Il reclutamento di Tecnologi a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 bis della Legge n. 240/2010".

5. Le attività si svolgeranno presso il Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica e presso l'INFN (in particolare i laboratori della sezione di Torino), il CERN di Ginevra e altri laboratori internazionali per test di laboratorio e workshop internazionali per le attività relative al Muon



Collider e alla prossima ESPPU. L'INFN, conferirà l'associazione tecnologica, anche a copertura delle spese di viaggio per le attività di ricerca di competenza.

6. Il trattamento economico complessivo annuo lordo, comprensivo del trattamento accessorio pari al 5% del trattamento economico fondamentale, è pari a € 50.143,03.

7. L'onere del trattamento economico è posto a carico della presente convenzione su fondi del progetto di ricerca INFN (**fondi ESPP_A_MUCOL**).

8. Nell'ipotesi in cui il tecnologo a tempo determinato, cessi per qualsivoglia ragione le attività, la Convenzione si risolverà di diritto fatti salvi gli effetti già prodotti. In tale caso l'Università sarà tenuta alla restituzione delle somme già erogate dall'INFN e non corrisposte ai sensi della presente Convenzione.

9. La Convenzione si risolverà di diritto se, per qualsiasi ragione, il tecnologo a tempo determinato non prenderà servizio. In questo caso l'INFN non sarà più tenuta all'erogazione del finanziamento di cui all'art. 3 della presenta Convenzione.

10. In ogni caso, le somme già erogate dall' INFN e non spese dall'Università dovranno essere restituite all'Ente finanziatore.

ART. 3

MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO

1. il versamento da parte INFN sarà di € 150.429,09 con possibili integrazioni derivanti da adeguamenti stipendiali a seguito di disposizioni legislative o regolamentari. Tali adeguamenti verranno liquidati a seguito di successiva richiesta".

2. L'attivazione della procedura di reclutamento del tecnologo a tempo determinato, a tempo pieno, ex art. 24 bis Legge 240/2010, della durata di 36 mesi sarà effettuata dopo la ricezione del finanziamento di cui al comma 1.

ART. 4

DURATA DELLA CONVENZIONE

1. La presente Convenzione ha durata dalla data di sottoscrizione della presente convenzione e per tutta la durata del contratto del Tecnologo a tempo determinato.

ART. 5

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

In conformità a quanto disposto dall'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, le Parti dichiarano di essere reciprocamente informate che i dati personali raccolti in relazione alla presente convenzione saranno trattati da ciascuna Parte al fine esclusivo di dare esecuzione alla stessa ed il mancato conferimento non consentirà il raggiungimento di tale obiettivo. Qualora le Parti determinino congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento, si impegnano a definire con separato accordo le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dalla normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, con particolare riferimento all'esercizio dei diritti degli interessati e i rispettivi ruoli in merito alla comunicazione dell'informativa.

Titolari del trattamento sono le Parti come individuate in epigrafe, contattabili ai recapiti ivi indicati.

I dati raccolti saranno trattati, con modalità informatiche o analogiche, dal personale autorizzato al trattamento da ciascun Titolare. Potranno altresì essere trattati da soggetti terzi espressamente individuati come responsabili del trattamento. I dati saranno conservati per il periodo di vigenza della convenzione; il trattamento successivo sarà effettuato ai soli fini di archiviazione.



I dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

Le parti dichiarano di garantire reciprocamente il diritto di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione dei dati, nonché il diritto di opporsi al trattamento, secondo le modalità e i limiti previsti dal Regolamento europeo; l'esercizio di tali diritti è consentito, presso l'INFN, contattando il Responsabile per la Protezione dei Dati all'indirizzo dpo@infn.it e presso l'Università o contattando dpo@uniupo.it.

Le parti inoltre garantiscono reciprocamente il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per il trattamento dei dati personali.

ART. 5 FORO COMPETENTE

1. Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione della presente convenzione. In caso contrario, le parti indicano come competente, per qualunque controversia inerente la validità, l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione della presente convenzione, in via esclusiva il Foro erariale di Torino.

ART. 6 IMPOSTA DI BOLLO E REGISTRAZIONE

1. La presente convenzione è soggetta all'imposta di bollo fin dall'origine. Imposta di bollo assolta in modo virtuale dall'INFN e dall'Università del Piemonte Orientale in parti uguali

–Per l'Università in virtù dell'autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Vercelli n. 2/2003 e successive integrazioni.

–Per INFN, in virtù dell'autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate n. 0068616 del 19/07/2018.

2. La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso, (Tariffa Parte II - Atti soggetti a registrazione solo in caso d'uso - art. 4 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131). Le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.

ART. 7 NORME DI RINVIO

1. Per tutto quanto non espressamente indicato nella presente convenzione, restano ferme le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili.

Il Presidente Prof. Antonio Zoccoli
Per l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare

Per l'Università del Piemonte Orientale
Il Rettore Prof. Gian Carlo AVANZI